

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE PER
L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE
ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA**

Approvato con Deliberazione di C.C. n 36 del 11/11/2021

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento si applica in ogni caso in cui si intenda affidare lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 e s. m. e i. di seguito Codice dei contratti:
 - Lavori inferiori a € 5.350.000,00;
 - Servizi e forniture inferiori a € 214.000,00.

Le soglie suddette sono soggette ad adeguamento automatico ai nuovi importi stabiliti dal regolamento delegato della Commissione Europea.

2. In particolare, le disposizioni seguenti si propongono di rendere effettiva l'applicazione dei principi di rotazione, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia ai principi generali, alle norme applicabili contenute nel Codice, nel relativo Regolamento di esecuzione, alle Linee guida di tempo in tempo emanate dall'ANAC e a ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 2 – Principi generali.

1. L'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del codice, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità), art. 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e art. 42 (prevenzione e risoluzione di conflitti di interesse), nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole imprese e medie imprese.
2. Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico-organizzativi di cui agli articoli 80 e 83 del Codice.
3. Il Responsabile del Procedimento garantisce il rispetto del criterio di rotazione degli inviti, nelle procedure di gara.

Art. 3 – Principio di rotazione

1. Nell'espletamento delle procedure sotto soglia, deve essere evitato, in aderenza al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

2. Il principio di rotazione opera con riferimento sia agli affidamenti che agli inviti: di norma, comporta il divieto a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente (rotazione dell'affidatario) e dell'operatore invitato e non affidatario (rotazione degli inviti).
3. Il principio di rotazione e degli inviti si applica, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano a oggetto una commessa rientrante nella stessa categoria di opere, nello stesso settore merceologico, nello stesso settore di servizi, oltre alla stessa fascia di importo.
4. La rotazione non si applica laddove l'affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole stabilite dal Codice dei contratti, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
5. In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a:
 - Arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
 - Ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del valore stimato dell'appalto;
 - Alternanza sequenziale di affidamenti diretti o inviti agli stessi operatori economici;
 - Il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvitto al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. Ove si intenda procedere comunque all'invito dell'operatore già invitato o già affidatario, tale decisione deve essere puntualmente e analiticamente motivata; costituiscono base per la motivazione rafforzata della scelta del reinvitto o dell'affidamento al contraente uscente i seguenti elementi:
 - Una particolare struttura del mercato;
 - Una riscontrata assenza di alternative, tenuto comunque conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);
 - L'urgenza dettata da oggettive circostanze non dipendenti dalla volontà dell'Amministrazione.

6. La motivazione circa l'affidamento o il reinvio al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.
7. Negli affidamenti di importo inferiore a euro 1.000,00 non si applica il principio di rotazione.
8. Negli affidamenti di importo compreso tra 1.001,00 ed euro 5.000,00, è consentito derogare all'obbligo di motivazione rafforzato, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione di affidamento.

Art. 4 – Ambito di applicazione

Al fine di preservare il principio di libera concorrenza, assicurando l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati, il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, si applica ripartitamente ai singoli Servizi dei Comuni di Pieve di Soligo e Refrontolo, consentendo cioè all'operatore economico invitato o affidatario nell'ambito di procedure svolte da un Servizio di non essere escluso dall'invito o affidamento nell'ambito di procedure svolte da altri Servizi.

Art. 5 – Affidamento di lavori – fasce di importi

1. Ai fini della rotazione degli operatori economici negli inviti e negli affidamenti dei lavori sono individuate le seguenti fasce di importo:
 - da € 1001,00 a € 4.999,99
 - da € 5.000,00 a € 19.999,99
 - da € 20.000,00 a € 39.999,99
 - da € 40.000,00 a € 99.999,99
 - da € 100.000,00 a € 149.999,99
 - da € 150.000,00 a € 199.999,99
 - da € 200.000,00 a € 249.999,99
 - da € 250.000,00 a € 299.999,99
 - da € 300.000,00 a € 349.999,99
 - da € 350.000,00 a € 399.999,99
 - da € 400.000,00 a € 499.999,99

- da € 500.000,00 a € 599.999,99
 - da € 600.000,00 a € 699.999,99
 - da € 700.000,00 a € 849.999,99
 - da € 850.000,00 a € 999.999,99
 - da € 1.000.000,00 a € 1.999.999,99
 - da € 2.000.000,00 a € 5.350.000,00
2. Il criterio di rotazione degli operatori economici si applica relativamente agli inviti e agli affidamenti operati negli ultimi tre anni, tenuto conto del sistema unico di qualificazione dei lavori pubblici con riguardo alla Categoria prevalente, in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia.
 3. In ogni caso, al raggiungimento dell'importo complessivo di affidamenti pari ad € 700.000,00 nell'arco del triennio, è preclusa la possibilità di procedere con ulteriori contratti in tutte le fasce di valore economico indicate, per il successivo triennio.

Art. 6 – Affidamenti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria – fasce di importi

1. Ai fini della rotazione degli operatori economici negli inviti e negli affidamenti dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria sono individuate le seguenti fasce di importo:
 - da € 1001,00 a € 4.999,99
 - da € 5.000,00 a € 9.999,99
 - da € 10.000,00 a € 19.999,99
 - da € 20.000,00 a € 39.999,99
 - da € 40.000,00 a € 69.999,99
 - da € 70.000,00 a € 99.999,99
 - da € 100.000,00 a € 139.000,00 legge 108/2021
2. Il criterio di rotazione degli operatori economici si applica relativamente agli inviti e agli affidamenti operati negli ultimi tre anni, tenuto conto della classificazione delle prestazioni professionali di cui all'art. 8 del D.M. 31 ottobre 2013 n. 143.
3. In ogni caso, al raggiungimento dell'importo complessivo degli affidamenti pari a € 130.000,00 nell'arco del triennio, è preclusa la possibilità di commissionare ulteriori incarichi in tutte le fasce di valore su indicate, per il triennio successivo.

Art. 7 – Affidamenti di forniture e servizi – fasce di importi

1. Ai fini della rotazione degli operatori economici negli inviti e negli affidamenti dei servizi sono individuate le seguenti fasce di importo:
 - da € 1.001,0 a € 4.999,99
 - da € 5.000,00 a € 9.999,99
 - da € 10.000,00 a € 19.999,99
 - da € 20.000,00 a € 39.999,99
 - da € 40.000,00 a € 69.999,99
 - da € 70.000,00 a € 99.999,99
 - da € 100.000,00 a € 139.000,00
 - da € 139.001,00 a € 214.000,00

2. Il criterio di rotazione degli operatori economici si applica relativamente agli inviti e agli affidamenti operati negli ultimi tre anni, tenuto conto delle categorie merceologiche riferite al sistema di classificazione unica gli appalti che ha dato origine al Vocabolario Comune per gli Appalti pubblici (c.d. CPV) ed in particolare il livello del CPV corrispondente alle classi, vale a dire le prime quattro cifre del codice.

3. In ogni caso, al raggiungimento dell'importo complessivo degli affidamenti pari a € 120.000,00, è preclusa la possibilità di commissionare ulteriori affidamenti, in tutte le fasce di valore indicate al punto 1, per il triennio successivo.